

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 giugno 2020, n. 188
VAS-1577- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato: "Progetto di ristrutturazione della Masseria "Donna Menga" e di realizzazione di una struttura a carattere turistico-ricettivo (alberghiera), approvato in variante allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.), ai sensi della L.R. n. 20/98 e ss.mm.ii. (Turismo Rurale)". Autorità procedente: Comune di Nardò (LE). Riesame Determinazione Dirigenziale n.169 del 19/05/2020.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e le relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Supporto legale in materia ambientale*" già conferito con D.D. n. 133/2019 al dott. Francesco De Bello, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 21.01.2020 il Comune di Nardò –Ufficio Ambiente - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla variazione di piano in oggetto:
 1. F_199352_SUAP-ricevuta-comunicazione L.R. 20_98.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 2. F_199358_comunicazione SUAP.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 3. F_199364_relazione istruttoria DONNA MENGA.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 4. F_199370_Parere Soprintendenza.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 5. F_199376_ autorizzazione paesaggistica.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 6. F_199381_delibera C.C. n. 68 del 26.11.2019.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 7. F_199386_relazione.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 8. F_199392_relazione PPTR.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 9. F_199398_tav. 1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 10. F_199404_tav. 2.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 11. F_199410_tav. 3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 12. F_199416_tav. 4.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 13. F_199422_tav. 5.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 14. F_199428_tav. 7.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 15. F_199434_tav. 9.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 16. F_199440_tav 9.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 17. F_199446_tav. 10.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 18. F_199456_Attestazione Donna Menga_signed.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Nardò provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *“piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:*
 - I. non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi, II. non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”, e
 - III. non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti;”
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 21.01.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ambiente.regione.puglia.it/auth/portal/sit_vas/Elenchi/Piani+esclusi+da+VAS+r.18-2013) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089_913/2020 con cui comunicava al Comune di Nardò la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 18.02.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089_2386/2020 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Nardò – Ufficio Ambiente, l'avvio del procedimento di verifica a campione di

sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

- la predetta nota prot. 2386/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un eventuale contributo istruttorio di competenza;
- in data 17/03/2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza, inviava a mezzo PEC al Comune di Nardò la nota prot.AOO_089-3767 del 17/03/2020 recante le ragioni ostative, di seguito riportate, all'applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. all'art.7, comma 7.2, lettera c) per la variante di piano in oggetto, comunicando all'autorità procedente la facoltà di presentare, per iscritto, proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione integrativa, entro dieci (10) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.:

“nella relazione tecnica di progetto a firma dell'ing. Cataldo Russo (All. F_199386) viene riportato che “L'estensione complessiva della proprietà è pari a circa 13 Ha complessivi...”, mentre nella relazione istruttoria a firma dell'ing. Massimo De Marco (All. F_199364) e nell'attestazione di esclusione a firma dell'ing. Nicola D'Alessandro (All. F_199456) viene riportato “L'area interessata è individuata catastalmente al foglio 17 particelle 24, 25, 26, 27, 28, 223, 611, la cui estensione territoriale risulta essere pari a mq. 36.220,00”, pertanto non è chiaramente individuata quale sia la superficie interessata dalla variante urbanistica di che trattasi. In entrambi i casi, comunque, non risultano sussistere le condizioni di cui all'art.7, comma 7.2, lettera c) del RR 18/2013, in quanto la superficie interessata dalla variante risulta superiore ai 2 ettari previsti dall'articolo selezionato per le zone ad elevata sensibilità ambientale tra cui quelle definite “a contaminazione salina” dal PTA vigente che interessano l'area della stessa variante.

“La masseria in questione ... viene classificata dal vigente PRG come edificio di interesse ambientale ai sensi dell'art. 43 delle sue N.T.A., il quale, con le relative aree di pertinenza, è sottoposto alle norme e prescrizioni stabilite per gli edifici A.1.2 e A.1.3 del centro storico di cui agli artt. 38 e 39 delle stesse N.T.A....”, pertanto non è rispettato il punto III dell'art.7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento regionale n.18/2013;

- in data 19/05/2020, decorso il suddetto termine di cui all'art.10bis L.241/90, differito al 18/05/2020 in applicazione dello scomputo del periodo emergenziale di cui all'art.103 D.L.17.03.2020, n.108 (convertito dalla L.24.04.2020 n.18) e all'art.37 del D.L.08.04.2020 n.23, senza aver ricevuto alcuna osservazione e/o controdeduzione da parte dell'autorità procedente comunale alle ragioni ostative sopra riportate, questa Sezione provvedeva, in base della documentazione in atti, a concludere il procedimento di verifica a campione in oggetto con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 169 del 19/05/2020;
- la succitata Determinazione, nel richiamare quanto sopra dedotto, dichiarava non assolti gli adempimenti di VAS di cui alla variante di piano in oggetto emarginato, non avendo ricevuto chiarimenti e/o osservazioni alle ragioni ostative comunicate da questa Sezione con nota prot.3767/2020, demandando all'autorità procedente comunale l'assolvimento dei suddetti adempimenti in materia di VAS per la variante di piano di che trattasi, sottoponendo quest'ultima alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza comunale, preventivamente all'approvazione della stessa;
- in data 19.05.2020 detta Determinazione è stata pubblicata all'Albo della Sezione Autorizzazioni Ambientali per la pubblicità legale ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art.20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi, sino al 01/06/2020;
- in data 20.05.2020 la stessa Determinazione è stata pubblicata sul Portale Ambientale regionale, (<http://ecologia.regione.puglia.it>) in attuazione degli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014;
- in data 22.05.2020 veniva acquisita al n.6399 di protocollo di questa Sezione regionale la PEC del 21.05.2020 con cui il sig. Giuseppe Cesario Calo', in qualità di soggetto proponente, per il tramite del legale di fiducia, Avv. Andrea Sticchi Damiani, chiedeva l'annullamento in autotutela della suddetta

Determinazione Dirigenziale in quanto *“assunta in palese violazione dell’art.103 del D.L.17.03.2020, n.108 (convertito dalla L.24.04.2020 n.18) che, per come integrato dal D.L.08.04.2020 n.23 ha previsto la sospensione sino al 15.05.2020 di tutti i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data”*; *“per effetto della citata previsione, per un verso, il Comune di Nardo’ aveva tempo sino al 25.05.2020 per produrre osservazioni in riscontro alla P.E.C. in data 17.03.2020, per l’altro verso, la determinazione è stata illegittimamente assunta senza che fossero spirati, alla data del 25.5.2020, i termini concessi per formulare osservazioni e/o controdeduzioni alla P.E.C. in data 17.3.2020;*

- con la medesima PEC, indirizzata anche al dirigente e funzionario Area 4 del Comune di Nardo’, il soggetto proponente formulava le proprie controdeduzioni ed osservazioni in merito alle richiamate ragioni ostative circa l’applicazione della disposizione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera c) del R.R.n.18/2013, chiedendo al Comune di Nardò di controdedurre entro e non oltre la data del 25.05.2020 *“le ragioni fondanti la PEC in data 17.03.2020, facendo proprie le considerazioni già svolte....che, comunque, con a presente, devono reputarsi entrate nel procedimento ai fini della valutazione conclusiva da effettuarsi da codesta Regione”* al fine di poter dichiarare assolti gli adempimenti VAS di che trattasi;
- in data 26.05.2020 è stata acquisita al n. 6523 di protocollo di questa Sezione regionale la nota prot.21068 del 25.05.2020, pervenuta a mezzo PEC, con cui il Dirigente dell’Area 4 del Comune di Nardo’, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso le osservazioni in riscontro alla nota 3767/2020 di seguito riportate:

“SI OSSERVA QUANTO SEGUE:

1. la variante in questione non investe l’intera superficie catastale di circa 36.000 mq, come indicato in relazione, ma interessa, bensì, i soli fabbricati rurali e le loro strette pertinenze per una superficie complessiva di 8.280 mq, la cui area è individuata in catasto dalla particella 611 del foglio 17, inferiore a due ettari;

2. la zona omogenea interessata dalla variante, in cui ricadono i fabbricati rurali e le loro strette pertinenze (estesi mq. 8.280) è classificata dal vigente PRG, senza dubbio, come zona agricola E.1, mentre le norme e prescrizioni stabilite per gli edifici A.1.2 e A.1.3 del centro storico di cui agli artt. 38 e 39 delle N.T.A. trovano applicazione per le zone agricole, così come perimetrata dallo stesso PRG, esclusivamente solo a fini edilizi e non urbanistici.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto e osservato, si ritengono assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante di piano denominata “Progetto di ristrutturazione della masseria “Donna Menga” e realizzazione di una struttura a carattere turistico-ricettivo (alberghiera), approvato in variante allo strumento urbanistico comunale vigente (PRG), ai sensi della L.R. 22/07/1998, n. 20 e ss.mm.ii. (Turismo rurale)” , ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lett. c) del Reg. Reg. n. 18/2013”;

- in data 05/06/2020 questa Sezione, preso atto della suddetta nota comunale prot.21068 del 25.05.2020, inviava a mezzo PEC la nota prot.n. 6885 con cui comunicava, al Comune di Nardò – Ufficio Ambiente, e p.c. *“Masseria Donna Menga”* c/o Studio Legale Avv. Andrea Sticchi Damiani, l’avvio del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n.169 del 19/05/2020, da concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle suddette osservazioni;
- con la medesima nota, questa Sezione evidenziava che: *“- la Determinazione Dirigenziale n.169/2020 è stata legittimamente assunta in applicazione delle succitate disposizioni emergenziali relative al differimento di tutti i termini procedurali, sebbene per mero errore materiale di calcolo dei termini del periodo emergenziale di cui alle succitate disposizioni nazionali, la stessa sia stata adottata in data 19.05.2020 senza computare gli ulteriori 8 giorni a disposizione del Comune per l’eventuale presentazione di proprie osservazioni e/o controdeduzioni; - tale irregolarità non preclude ai/i soggetto/i interessato/i la facoltà di presentare, anche successivamente all’adozione del provvedimento, osservazioni/controdeduzioni/segnalazioni/istanze di riesame ai fini dell’assunzione di eventuali rimedi amministrativi da parte di questa amministrazione, in regime di autotutela, tanto più che il per provvedimento di che trattasi risulta attualmente in corso sino al 01.06.2020 il periodo di pubblicità legale di cui alla L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015. Tutto*

quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, con la presente si avvia il procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n.169 del 19/05/2020...

Pertanto, alla luce di quanto sopra premesso:

VERIFICATO che, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambiente della Regione, della nota di questa Sezione prot. n. 3767 del 17/03/2020, della pec trasmessa dal sig. Giuseppe Cesario Calo', in qualità di soggetto proponente, per il tramite del legale di fiducia, Avv. Andrea Sticchi Damiani acquisita agli atti in data 22/05/2020 al prot. n. 6399, e della nota di osservazioni del comune di Nardò prot.21068 del 25.05.2020, la variante urbanistica di che trattasi, soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera c) del Regolamento in parola, in quanto:

- interessa superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), giacché, come chiarito nella nota prot. 21068/2020 dell'Autorità procedente, *“la variante in questione non investe l'intera superficie catastale di circa 36.000 mq, come indicato in relazione, ma interessa, bensì, i soli fabbricati rurali e le loro strette pertinenze per una superficie complessiva di 8.280 mq, la cui area è individuata in catasto dalla particella 611 del foglio 17, inferiore a due ettari;”*
- non deriva da modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,
- non deve essere sottoposta alla valutazione d'incidenza - livello II *“valutazione appropriata”*
- non prevede interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee *“A”* dei piani urbanistici comunali generali vigenti;” in quanto come riportato nella nota prot. 21068/2020 *“la zona omogenea interessata dalla variante, in cui ricadono i fabbricati rurali e le loro strette pertinenze (estesi mq. 8.280) è classificata dal vigente PRG, senza dubbio, come zona agricola E.1, mentre le norme e prescrizioni stabilite per gli edifici A.1.2 e A.1.3 del centro storico di cui agli artt. 38 e 39 delle N.T.A. trovano applicazione per le zone agricole, così come perimetrato dallo stesso PRG, esclusivamente solo a fini edilizi e non urbanistici.”*

CONSIDERATO che la Determinazione Dirigenziale n. 169 del 19/05/2020 è stata adottata in mancanza di osservazioni e/o controdeduzioni alle ragioni ostative sopra riportate da parte dell'autorità procedente comunale in quanto non ancora pervenute alla data di adozione della suddetta;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Nardò aveva quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni il 25.05.2020;

RITENUTO che le osservazioni pervenute ed esposte nella nota comunale prot. 21068 del 25.05.2020, consentono di superare i motivi ostativi declinati con nota prot. n. 3767, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera c) alla variante di piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e informazioni in merito alla superficie interessata dalla variante urbanistica di che trattasi e della zonizzazione e classificazione urbanistica che il vigente PRG fa della Masseria come edificio di interesse ambientale ai sensi dell'art. 43 delle sue N.T.A., il quale, con le relative aree di pertinenza, è sottoposto alle norme e prescrizioni stabilite per gli edifici A.1.2 e A.1.3 del centro storico di cui agli artt. 38 e 39 delle stesse N.T.A.;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Nardò, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento

all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa al *"Progetto di ristrutturazione della Masseria "Donna Menga" e di realizzazione di una struttura a carattere turistico-ricettivo (alberghiera), approvato in variante allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.), ai sensi della L.R. n. 20/98 e ss.mm.ii. (Turismo Rurale)"*, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la Determina Dirigenziale n. 169 del 19.05.2020 annullata in autotutela e sostituita integralmente dalla presente;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al *"Progetto di ristrutturazione della Masseria "Donna Menga" e di realizzazione di una struttura a carattere turistico-ricettivo (alberghiera), approvato in variante allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.), ai sensi della L.R. n. 20/98 e ss.mm.ii. (Turismo Rurale)"*, demandando al Comune di Nardò, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa al *"Progetto di ristrutturazione della Masseria "Donna Menga" e di realizzazione di una struttura a carattere turistico-ricettivo (alberghiera), approvato in variante allo strumento urbanistico comunale vigente (P.R.G.), ai sensi della L.R. n. 20/98 e ss.mm.ii. (Turismo Rurale)"*, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità

precedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Nardò – Ufficio Ambiente;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "Urbanistica" e "Tutela e Valorizzazione del Paesaggio";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.9 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS , in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)